



Comune di PIETRAPERZIA

Libero Consorzio Comunale di Enna

DETERMINA DEL SINDACO Nr. 10 del 29/05/2026

OGGETTO: NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemilaventisei giorno ventinove del mese di Maggio , nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze: il SINDACO CALOGERO DI GLORIA ha adottato la seguente

IL SINDACO

PREMESSO che domenica 24 maggio 2026 e lunedì 25 maggio 2026 hanno avuto luogo i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di questo Comune di Pietraperzia;

VISTO il verbale in data 26 maggio 2026 dell'Adunanza dei Presidenti di Sezione relativo alla proclamazione dell'elezione alla carica di Sindaco, nonché dell'elezione dei n. 12 Consiglieri assegnati al Comune;

CONSIDERATO che alla carica di Sindaco risulta eletto il sottoscritto Sig. Calogero DI GLORIA, nato ad Enna il 10.10.1982;

VISTO l'art. 12 della l.r. 26/08/1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 40 della l.r. n. 26/93 e dall'art. 8 della l.r. n. 35/97, che attribuisce al Sindaco la nomina dei componenti della Giunta, tra cui il Vice-Sindaco;

VISTO l'art. 33 della legge n. 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. e), punti 9 e 10, della l.r. n. 48/91, sostituito con l'art. 24 della l.r. n. 7/92 e dall'art. 1, comma 1, della L.R. n. 22/2008 e s.m.i.;

VISTO l'art. 27 dello Statuto dell'Ente, che stabilisce che la Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da sei Assessori, di cui uno con delega di Vice Sindaco;

DATO ATTO che questo Comune rientra nella fascia di quelli con popolazione superiore a 5.000 e pari od inferiore a 30.000 abitanti, per cui il numero massimo degli Assessori, siccome determinato dall'art. 1, co. 1, della L.R. 3.4.2019, n. 3, come modificato dall'art. 13, co. 3, della L.R. n. 13/2022, e meglio esplicitato nella Circolare dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 9954 del 17.6.2024, viene fissato a cinque. Detta disposizione, tuttavia, si esplica con il necessario adeguamento degli Statuti Comunali, il cui espletamento non ha trovato limite di pronta attuazione. Ed invero, il predetto adeguamento, a norma dell'art. 1, co. 3, della citata L.R. n. 3/2019, dovrà avvenire *“entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1”, per cui, “scaduto il richiamato termine di sessanta giorni sopra indicato senza che si sia provveduto all'adeguamento statutario richiesto, il numero degli assessori è comunque determinato in quello individuato dalla nuova formulazione del comma 1”* (cfr. nota dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 5286/2019). Conseguentemente, allo stato attuale, la composizione della Giunta Comunale di questo Ente risulta espressamente dettata dalla disposizione legislativa, sopra caladata, che fissa nel numero massimo di 5 (cinque) Assessori, oltre al *“Sindaco, che la presiede”* (cfr. art. 27 dello Statuto Comunale, *cit.*), il numero massimo dei componenti dell'Organo esecutivo;

VISTO, altresì, l'art. 28, co. 6, dello Statuto Comunale, a tenore del quale, il Sindaco *“nomina, tra gli assessori, il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Qualora si assenti o sia impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco in successione il componente della giunta più anziano di età”*;

RITENUTO, pertanto, di dovere procedere, allo stato, alla nomina degli Assessori Comunali nel numero di 5 (cinque) consentito dalla Legge, ai quali attribuire le deleghe dei vari rami dell'Amministrazione;

DATO ATTO, altresì, che:

- ai sensi del succitato art. 12, co. 1, della l.r. n. 7/1992 e s.m.i., agli Assessori si applicano le cause di ineleggibilità richieste per la elezione al Consiglio Comunale ed alla carica di Sindaco;
- ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere Comunale e di Sindaco, che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina;
- la carica di Assessore Comunale è compatibile con quella di Consigliere Comunale, nei limiti previsti dal citato art. 12, co. 4, della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., siccome modificato dalla L.R. n. 6/2011;
- il successivo comma 4 statuisce che la Giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi, precisando che trattasi di Comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
- gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento innanzi al Segretario Generale, pena la decadenza;
- agli Assessori è corrisposta, per l'esercizio delle funzioni, l'indennità di carica mensile nella misura prevista dalla Legge;

PRESO ATTO che, come da conformi dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., acquisite agli atti, non sussistono in capo agli stessi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla normativa vigente;

RITENUTA, inoltre, l'opportunità di riservarsi, con successivo provvedimento, all'attribuzione delle deleghe ai singoli Assessori Comunale, sia per suddividere la responsabilità, sia per assicurare una più intensa vigilanza ed un funzionamento più soddisfacente dei servizi istituzionali dell'Ente;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., recante il "*Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali*", siccome introdotto nell'Ordinamento Regionale;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la l.r. 26.8.1992, n. 7 e s.m.i.;

VISTE le designazioni effettuate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della l.r. 15.9.1997, n. 35 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale,

D E T E R M I N A

di nominare la Giunta del Comune di Pietraperzia, nelle persone dei Signori:

1. MONACHINO Angelo, nato a Metz (F) il 29.6.1961;
2. TRAMONTANA Salvatore, nato a Caltanissetta il 21.2.1976;
3. DI BLASI Giuseppina Maria Ester, nata ad Hagen (D) il 25.6.1982;
4. MESSINA Salvatore, nato a Wald (CH) il 29.5.1987,
5. BONGIOVANNI Maria Carmela, nata a Piazza Armerina (EN) il 7.10.1989;

N O M I N A

altresì, Vice-Sindaco del Comune l'Assessore DI BLASI Giuseppina Maria Ester, nata ad Hagen il 25.6.1982.

DA' ATTO

e certifica che, nei confronti dei suddetti, non sussistono motivi di ineleggibilità o di incompatibilità di cui alla l.r. 24/6/86, n. 31, artt. 9, 10 e 15, alla Legge 19/3/1990, n. 55, art. 15, come modificato dall'art. 1 della Legge 18/1/1992, n. 16, alla l.r. 26/8/1992, n. 7, artt. 7 e 12, ed agli artt. 10 ed 11 del D.Lgs 31.12.2012, n. 235.

DETERMINA

- di dare atto che è garantita, nella composizione della Giunta Comunale, la rappresentanza di entrambi i generi, siccome previsto dall'art. 12, co. 4, della citata l.r. n. 7/92 e s.m.i.;
- di riservarsi, con successivo provvedimento, l'attribuzione delle deleghe ai singoli Assessori Comunali;
- di dare atto che la nominata Assessore/Vice Sindaco, sopra generalizzata, rimane, altresì, nella carica di Consigliere Comunale;
- di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area di questo Comune per gli adempimenti di competenza;
- di disporre, inoltre, la comunicazione al Segretario Generale dell'Ente;
- di disporre, altresì, la pubblicazione, a cura dell'Ufficio di Segreteria Comunale, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Organi di indirizzo politico-amministrativo".

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato agli interessati, con avvertenza che il Sindaco può sempre motivatamente revocare uno o più Assessori, dando atto che, prima di immettersi nell'esercizio delle proprie funzioni, i nominati Assessori dovranno prestare giuramento, secondo la formula di cui all'art. 15, co. 2, della L.R. 26 agosto 1992, n. 7, davanti al Segretario Generale.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 10, della l.r. n. 7/92 e s.m.i., è immediatamente esecutivo. Esso sarà comunicato, entro 10 (dieci) giorni dall'insediamento, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ed al Consiglio Comunale in seduta pubblica, alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Enna, alla Questura di Enna, alla Stazione dei Carabinieri di Pietraperzia ed all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica.

La presente determina viene letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO

CALOGERO DI GLORIA
